

SENT. N.

RG. N. 58489/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa [REDACTED]
ha pronunciato dandone lettura in udienza ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado di opposizione a D.I. iscritta al n. r.g. 58489/2017 promossa
con atto di citazione notificato in data 14.11.2017:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. LAURO GIOVANNI
elettivamente domiciliati in [REDACTED] presso il difensore
avv. LAURO GIOVANNI

ATTORI OPPONENTI

contro

BA [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio
dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: [REDACTED]

CONCLUSIONI

come da verbale d'udienza del 25/11/2019



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

Il G.O

Visto l'art. 281 sexies c.p.c ;
Sentita la discussione orale delle parti presenti;

rileva

1. Con atto di citazione notificato ex L.53/1994 a mezzo posta elettronica certificata in data 14/11/2017, gli attori proponevano opposizione al D.I. telematico n. 22504/2017 RG. 38760/2017 emesso dal Tribunale di Milano in data 7/9/2017, pubblicato in data 20/9/2017 e notificato in data 4-10/10/2017 al sig. [REDACTED] e in data 4-6/10/2017 alla sig.ra F. [REDACTED], con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 17.970,21 oltre interessi come da domanda e spese della procedura, quale saldo debitore maturato alla data del 26.7.2017, quanto ad euro 17.509,08 per il contratto di finanziamento n. 20161351933013, del 26.4.2012, garantito da fideiussione della Sig.ra [REDACTED], e quanto ad euro 461,13 per il contratto di finanziamento n.20161351933011 del 3.12.2012, stipulati con l'allora F. [REDACTED] Banca S.p.A.; credito poi ceduto pro soluto in data 19.9.2016 a Ba [REDACTED] S.p.A. e notificato agli opponenti in data 26.10.2016 (fascicolo monitorio).

Parte opponente, contestava:

2. con riferimento al contratto di finanziamento n. 20161351933013
 - A) l'usurarietà della clausola n.8 prevedente l'applicazione dell'interesse di mora nella misura del 14,60% in aggiunta alla penale sul capitale residuo nella misura del 10% stante il travalicamento del tasso soglia vigente all'epoca della pattuizione fissato al 18,91 % dal DM 26.9.12 con conseguente nullità e non debenza di alcun interesse ai sensi dell'art.1815 c.c. e comunque l'usurarietà del contratto per superamento del TSU come emergerebbe dalle perizie di parte depositate in atti;
 - B) l'indicazione del TAEG contrattuale (9,36%) inferiore al TAEG effettivo (11,56%) correttamente calcolato tenendo conto anche del costo dell'assicurazione collegata al finanziamento e contestuale alla concessione del credito, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento al tasso minimo BOT;
 - C) l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine dichiarata in data 29.4.2015 da Findomestic e comunicata con missiva del 5.5.2015 nella quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 18.650,40 per il finanziamento n. 20161351933013, tenuto conto che nell'ipotesi di ricalcolo del piano di ammortamento per le suesposte ragioni il sig. [REDACTED] risulterebbe aver versato una somma superiore (euro 9.180,00) a quanto effettivamente dovuto a tale data (euro 6735,96 pari a 28 rate fino all'ora scadute rimodulate in ipotesi di gratuità del mutuo; euro 7189,24 secondo indici BOT) conseguentemente non poteva essere considerato inadempiente/moroso.In subordine chiedeva con riferimento al contratto n. 20161351933013 che fosse dichiarata l'eccessiva onerosità della pattuizione relativa ai "costi in caso di ritardato pagamento" con conseguente riduzione ad equità delle penali contrattualmente previste in misura pari al



TEGM pro tempore vigente al momento della stipula o alla diversa misura ritenuta equa.

3. Con riferimento al contratto di finanziamento n. 20161351933011 la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nonché del diritto dell'opponente al rimborso anticipato sancito contrattualmente per non aver l'Istituto di credito dato mai riscontro alle richieste di estinzione anticipata formulate con fax trasmessi in data 5.5.14 e in data 12.12.2014 (doc 5) con conseguente diritto dell'opponente al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura pari all'importo ingiunto o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia.

4. La convenuta, costituitasi tardivamente in data 21.5.2018, per l'udienza fissata ex art 168 V co c.p.c. al 22.5.2018, contestava:
 - a) l'invalidità della procura alle liti rilasciata dagli opposenti in quanto priva degli elementi identificativi del giudizio in relazione al quale la stessa era stata rilasciata;
 - b) nel merito, l'avversa opposizione per essere le contestazioni generiche, indeterminate, non circostanziate e nulle ai sensi dell'art 163 n.3 e 4 c.p.c.;contestava poi la non opponibilità all'opposta della perizia di parte in quanto documento di provenienza unilaterale, non valida a colmare le lacune della citazione, né elemento di prova; negava l'usurarietà del contratto non potendo sussistere con riferimento ad interessi di mora e penali, ma solo a remunerazioni; contestava l'inserimento nel calcolo dell'assicurazione essendo questa facoltativa e quindi il relativo costo non computabile nel TAEG; ribadiva la correttezza del TAEG correttamente calcolato con tutti le spese connesse all'erogazione del credito e conseguentemente l'inapplicabilità dell'art. 125 bis commi 6 e 7 del TUB; ribadiva il rispetto della soglia usura dei tassi pattuiti nel contratto: contratto del 3.12.2012 TAEG 9,36% TSU per il periodo di riferimento 1.10.12-31-12-2012 categoria credito personale 18,9125%, così come dell'interesse di mora previsto al 14,60 %; dava conto della certezza del credito fondata sull'estratto conto integrale e analitico dell'intero rapporto che rende evidenza chiara e intellegibile delle operazioni effettuate e del credito vantato; precisava il credito in euro 14.820,72 per capitale residuo alla 28 rata, come da piano di ammortamento che allegava sub doc 3, in euro 1.093,67 per rate scadute e non pagate ed in euro 1594,69 per interessi di mora dal 19.9.16 (data della cessione) al 14.6.17 (data deposito ricorso) al tasso del 14,60 annuo sulla sola quota del capitale residuo alla 28 rata senza ulteriori addebiti e quindi per un periodo ridotto; ribadiva la legittimità della decadenza dal beneficio del termine in forza dell'art. 20 delle condizioni contrattuali che prevede detta facoltà in caso di mancato pagamento di almeno due rate indipendentemente dagli importi versati, precisando che alla data di risoluzione 6 (*rectius tre*) erano le rate insolute; quanto all'asserita violazione del dovere di correttezza e buona fede in ragione del mancato riscontro ai fax da parte della ██████████ S.p.A., eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, afferendo a circostanze intervenute prima della cessione del 2016; contestava infine la domanda di riduzione ex art. 1384 c.c. non avendo parte attrice assolto agli obblighi di allegazione e prova sulla stessa incombenti in relazione alle circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale che dovrebbe risultare ex actis; eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla restituzione degli



importi illegittimamente corrisposti ed in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, peraltro sfornita di prova.

Rilevava poi come per un refuso nel D.I., l'ingiunzione contro la sig.ra [REDACTED] dovesse correttamente quantificarsi in euro 17.509,08, come da ricorso avendo la stessa sottoscritto solo il finanziamento 20161351933013 e come, in ogni caso, anche imputando tutto quanto versato a solo capitale residuerebbe un maggior credito a favore di Banca [REDACTED] S.p.A.

5. Concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto nei confronti del debitore principale, sig. [REDACTED], e per il minor importo di euro 17.509,08 -in relazione all'importo capitale- nei confronti della garante, sig.ra [REDACTED] venivano depositate le memorie ex art 183 VI co c.p.c.
6. Sostituito in data 22.2.2019 definitivamente il dott. M [REDACTED] con la sottoscritta e istruita la causa mediante CTU contabile depositata in data 30.10.2019 da parte della dott.ssa [REDACTED] la causa passa ora in decisione

OSSERVA

7. Innanzitutto devono essere espunte dal fascicolo telematico le osservazioni alla CTU contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni in quanto si risolvono in una memoria non autorizzata e comunque in contestazioni inammissibili in questa sede per le motivazioni che verranno meglio esplicitate infra.
8. Preliminarmente poi si richiama l'ordinanza dell'11/10/2018 in relazione alla validità delle procure rilasciate dagli opposenti su foglio analogico separato, ma da considerarsi in calce ex art. 83 c.p.c. in quanto sottoscritte anche digitalmente dal procuratore legale e allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione notificato via pec; procure indicanti specificatamente l'oggetto della procedura "*atto di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di Banca Ifis S.p.A.*";
9. Quanto all'eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. nn.3 e 4 giova solo osservare come, da quanto emerge dalla narrativa sopra riportata, risultino esattamente individuati sia il petitum, che la causa petendi; la perizia, seppure atto di provenienza unilaterale, integra quanto ai calcoli (peraltro chiaramente esplicitati anche in ordine all'an ed al quantum oltre che ai criteri e alle formule matematiche applicate) i dati espressamente indicati in atto di citazione.

Nel merito l'opposizione risulta parzialmente fondata.

10. Emerge dalla documentazione versata in atti che gli opposenti, l'uno in qualità di debitore principale e l'altro quale fideiussore, hanno sottoscritto in Milano in data 3.12.2012 la richiesta di finanziamento (prestito personale) n. 20161351933013 con l'allegata lettera di fideiussione, per l'acquisto di un autoveicolo nuovo per un importo totale del credito di euro 20.208,00 (20.000,00 oltre 208,00 per premi anticipati di assicurazioni "progetto protetto



casa” e “progetto protetto persona”) al TAN fisso del 8,98% e TAEG del 9,36%, da corrispondere in 84 rate mensili di euro 346,10 ciascuna, rata comprensiva della somma di euro 21,50 per l'ulteriore assicurazione a protezione del credito calcolata in percentuale sulla rata.

La CTU espletata ha effettuato la verifica del TAEG effettivo del finanziamento, tenuto conto dei servizi di assicurazione accessori collegati all'erogazione del credito, sia con riferimento alla normativa antiusura (L.108/96), sia con riferimento alla corretta indicazione dello stesso ai fini della trasparenza in materia di contratti di credito al consumo così come fissata dall'art. 125 bis co 1 del TUB ed ha accertato un TAEG pari al 11,930%, rispettoso del tasso soglia usura fissato nel IV trimestre 2012 per la categoria – credito personale nella misura del 18,9125%, ma differente rispetto a quello indicato in contratto nella misura del 9,36%.

Ha pertanto effettuato il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo BOT annuale ex art. 117 TUB dell'anno precedente la sottoscrizione del contratto pari all'1,86%, mantenendo invariate tutte le altre condizioni (importo nominale del finanziamento pari a €. 20.208,00, durata del piano, numero di rate da pagare e tipologia del piano), rideterminando l'importo della rata mensile nella misura di euro € 256,76, nonché la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto in base al piano ricalcolato nella misura di euro 12.915,22, a fronte dell'importo richiesto in decreto ingiuntivo per il finanziamento n. 20161351933013 pari ad euro 17.509,08.

Su richiesta del CTP di parte attrice sono stati poi calcolati gli interessi di mora al tasso contrattuale previsto del 14,60% maturati sul nuovo capitale residuo dalla data della cessione (19/9/2016) come richiesto alla data del ricorso per decreto ingiuntivo (26.7.2017) nella misura di euro 1.565,09.

A tale riguardo occorre evidenziare che le contestazioni, sollevate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, come sopra espunte risolvendosi in una memoria non autorizzata, e comunque riproposte in sede di discussione non risultino ammissibili poiché si risolvono in un riconteggio delle somme accertate dal CTU come ancora dovute per capitale e interessi corrispettivi in ordine alle quali nessuna contestazione è stata tempestivamente sollevata nelle osservazioni formulate alla CTU; gli interessi moratori peraltro risultano dovuti per legge e risultano calcolati come richiesto solo dalla notifica della cessione del credito sul puro capitale residuo ancora dovuto al tasso convenzionale, così come pattuito, che risulta inferiore ai limiti della soglia usura non solo del periodo riferibile alla sottoscrizione del contratto, ma anche di quelli successivi come emerge dalla tabella degli interessi allegata al fascicolo monitorio sub doc. 4).

11. Da quanto sopra emerge pertanto che infondate risultano le eccezioni di usurarietà del contratto n. 20161351933013 risultando i tassi sia corrispettivo che moratorio singolarmente considerati, nonché il tasso effettivo globale applicato tenuto conto di tutti costi collegati al credito, inferiore al tasso soglia usura vigente alla data di conclusione del contratto.



Non reputa questo giudice che si debbano considerare nel calcolo del TEG i tassi di mora conformemente a quanto affermato, seppure in notazione finale dalla Cassazione nell'ordinanza n.27442/2018, poiché questi ultimi attengono alla fase patologica del rapporto, così come la penale prevista in caso di decadenza dal beneficio del termine, penale peraltro neppure applicata e richiesta nel caso di specie.

Sul punto la giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, si è già più volte pronunciata escludendo l'interpretazione invocata dall'attrice (Trib. Milano 13547/2016 del 6.12.2016; Tribunale di Milano , dott. Stefani 7389/2015 del 16.6.2015; ord. Tribunale Milano 28.1.2014 Pres. Cosentini: *la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate e, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TAEG/ISC), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi)*

Il tasso di mora essendo previsto solo in caso di ritardato pagamento, e quindi in ipotesi di eventuale inadempimento, viene conteggiato in funzione dei giorni di ritardo sul solo ammontare della rata scaduta, mentre il tasso corrispettivo così come le voci previste in sede di contratto in relazione alla sola erogazione del credito sono rapportate al costo del credito/capitale erogato

Si osserva, infatti, che la formula per il calcolo del TAEG – che non si riduce ad una mera sommatoria - esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito (cfr. Direttiva 2008/48/CE, allegato I, e Provv. Banca d'Italia 28/3/2013). Essendo riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli oneri e ciò non è evidentemente possibile per quelli dei quali non si conosce ex ante, né la base di calcolo e/o la durata.

Analogamente la formula di calcolo del TEG del mutuo o altro finanziamento a rimborso graduale consiste nell'eguaglianza tra la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti dovuti dal cliente a estinzione del prestito per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese esclusi oneri fiscali

Giova peraltro evidenziare che l'art. 19.3 della direttiva sopra richiamata prevede espressamente che il calcolo del TAEG “è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito”, il che esclude la mora del debitore. L'art. 19.2 poi esclude dal calcolo del TAEG “eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito”.

12. Fondata è invece la contestazione in punto di difformità tra il TAEG dichiarato ed il TAEG



effettivo.

Con riferimento ai contratti di credito al consumo, applicabile ex art. 121 TUB (Dlgs 385/1993) al caso di specie (la circostanza non è stata oggetto di contrasto tra le parti), l'art. 125 bis. TUB, nel testo vigente dal 19.9.2010, stabilisce:

al comma 6 :*Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.*

Al comma 7: *Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;*

Sono dunque normativamente disciplinate le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG pubblicizzato, prevedendo espressamente la nullità della clausola in caso di difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato e la sanzione del ricalcolo del piano di ammortamento al tasso BOT.

L'art 121 comma 1 lettera e) , richiamato nell'art 125 bis, stabilisce che, il costo totale del credito "*indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;* alla lettera m) che il "*tasso annuo effettivo globale*" o "*TAEG*" *indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.*

Ai sensi dell'art 121 T.U.B.

comma 2 "*Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.*"

comma 3 "*La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.*"

Il Decreto del MEF del 3/2/2011, quale presidente del CICR, ha demandato alla Banca d'Italia di stabilire le modalità di calcolo del TAEG (art. 3) e all'art. 13 ha abrogato il d.m. 8/7/1992 a partire dalla entrata in vigore della disciplina dettata da Banca d'Italia.

In data 9/2/2011 la Banca d'Italia ha aggiornato il provvedimento relativo alla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; il par. 4.2.4 della sezione VII è dedicato al TAEG e recita "*Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.*

Devono pertanto condividersi le risultanze della CTU in quanto immune da vizi logici o giuridici e riportante conteggi corretti sia dal punto di vista tecnico che giuridico.



Non può essere condivisa la tesi della convenuta opposta che ritiene non dovessero essere compresi nel calcolo del TAEG i costi dei servizi accessori di assicurazione in quanto facoltativi.

Come già ha avuto modo di precisare il Supremo Collegio, per la ricomprensione della spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova e risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (Cass. civ. n. 8806/2017).

Nel caso di specie risultano essere sottoscritti **tre prodotti assicurativi**,

-“come voglio” in adesione alle polizze collettive n. 5059/01 e 5380/02 costo complessivo di euro 1772,40 avente ad oggetto la copertura in caso di decesso, invalidità permanente e temporanea, ricovero ospedaliero, perdita dell'impiego;

-Progetto protetto persona in adesione alla polizza collettiva n.5314 costo premio annuale 109,00 avente ad oggetto la copertura in caso di decesso, invalidità permanente e temporanea, ricovero ospedaliero, perdita dell'impiego;

-Progetto protetto casa in adesione alla polizza collettiva n.5373/02 costo premio annuale 99,00 avente ad oggetto incendio ed altri rischi, furto e rapina;

I costi risultano indicati nel frontespizio del contratto di finanziamento e sono ricompresi nell'importo finanziato quanto alla polizza protetto casa e alla polizza protetto persona, costituiscono poi un incremento dell'ammontare della singola rata quanto alla polizza “come voglio”.

Le polizze risultano contratte contestualmente al finanziamento; afferiscono a polizze collettive stipulate da [redacted] con Cardif Assurances Risques Divers e Cardif Assurance Vie; prevedono compensi in favore della finanziaria, addirittura nella misura del 52% quanto all'assicurazione sul credito (CPI), un premio parametrato all'importo del finanziamento o sua durata, le indennità paramtrate al debito residuo o alle rate del finanziamento.

Non appare sufficiente a superare il valore probatorio delle sopra riportate presunzioni gravi precise e concordanti di collegamento e del carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, la semplice indicazione nel contratto della facoltatività della polizza in assenza di qualsiasi altro indice di segno contrario neppure allegato dalla convenuta opposta.

Il valore probatorio di tali presunzioni appare ancor più rilevante ove si consideri la sottoscrizione di due polizze aventi ad oggetto coperture similari se non identiche.

Devesi peraltro sottolineare che anche non prendendo in considerazione i costi relativi alle polizze protetto casa e protetto persona, ma solo il prodotto assicurativo “come voglio” il TAEG indicato in contratto risulta comunque inferiore a quello effettivo (11,56%) **come correttamente calcolato nella perizia di parte.**

